

ALLEGATO A)

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

COMUNE DI DISO, con sede in Diso (LE) alla Piazza Municipio, 16 codice fiscale 81001510759, qui rappresentato dal _____ (C.F.: _____), che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Diso che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore I – Affari Generali, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000;

e

ETS, singolo o associato, selezionato come “soggetto privato” (riferimenti..... Avviso ...) e/o come “partner” (riferimenti Avviso) per l’attuazione dei singoli progetti definiti ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione.

Premesse:

- il Comune di Diso ha partecipato all’Avviso regionale, indetto con atto dirigenziale n. 367 del 6 agosto 2015 del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria della Regione Puglia, mediante la presentazione di un progetto di ristrutturazione dell’edificio ex Asilo Nido nella frazione di Marittima, al fine di poter destinare parte dello stesso a “Centro sociale polivalente per anziani”, ovvero ad una struttura *“aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico- ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.”* (Art. 106 reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/05/2024 è stato impartito il seguente indirizzo: avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata a dare attuazione ad una proposta progettuale condivisa di gestione del “Centro Anziani” presso parte dell’edificio ex Asilo Nido nella frazione di Marittima mediante l’attivazione di un partenariato con enti di Terzo settore per la co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, mediante messa a disposizione dell’immobile a titolo gratuito, per la durata di 9 anni e con costi relativi a utenze, spese di gestione e manutenzione ordinaria del bene a carico dei partner privati;
- in esecuzione del predetto atto, il Responsabile del Settore I Affari Generali con determinazione n. del indicava apposita procedura di selezione pubblica aperta nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e del d. lgs. n. 117/2017;
- con determinazione n. _ del ___, in esito alle attività di co-progettazione avviata con il/i partner _____, è stata approvata l’elaborato progettuale definitivo, allegato alla presente convenzione;

* * *

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Il Comune di Diso mette a disposizione di _____ (ente/i attuatore/i partner), con vincolo di destinazione a “Centro sociale polivalente per anziani” ex art. 106 reg. reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii., una porzione dell’immobile nella disponibilità del patrimonio dell’Ente comunale, ex asilo nido, ubicato in Marittima fraz. Diso, alla Via G. Puccini, censito al N.C.E.U. al foglio 15 part.lla 923 categoria A/7, piano rialzato con superficie utile pari a mq 229,77, contemplato all’interno della Relazione Sociale di Ambito al 31 dicembre 2020, nell’ambito delle strutture e dei servizi per persone anziane e disabili, quale struttura “in fase di realizzazione” a servizio del territorio dei 15 Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo (Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano, Uggiano La Chiesa), e ristrutturato con fondi regionali specificamente destinati ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii..

Lo scopo del partenariato è quello di consentire la gestione del “Centro sociale polivalente per anziani” dando così attuazione piena agli obiettivi del Piano Sociale di Zona. Il “Centro”, come previsto dalla suddetta normativa regionale, è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività.

Le modalità di gestione dell’immobile sono indicate nel Progetto Definitivo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, oltre che nella Convenzione stessa.

L’immobile è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, completamente arredato, compreso di servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi tipo.

Eventuali successive lavorazioni che si riterranno necessarie ai fini del corretto funzionamento del “Centro”, in conformità alla normativa regionale di riferimento, saranno a carico dell’Ente attuatore e, a scadenza della convenzione, saranno comunque acquisite dal Comune quali migliorie funzionali al bene, senza che da ciò derivi alcun diritto di indennizzo per il Concessionario.

Art. 2 – (Durata ed efficacia della convenzione)

La Convenzione, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2024 ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di sottoscrizione. È facoltà del Comune chiedere la risoluzione anticipata della Convenzione, qualora dalle relazioni che l’Ente attuatore dovrà trasmettere con periodicità semestrale, ovvero da verifiche effettuate in loco, dovesse emergere il mancato raggiungimento delle finalità definite nell’ambito del Progetto Definitivo per carenze e/o inadempienze e/o ritardi nell’attivazione dei servizi/attività previste.

È altresì ammessa la risoluzione anticipata qualora non sia attivato il servizio nei tempi prestabiliti ovvero si verifichi anche una delle ipotesi di cui all’art. 10 della presente convenzione.

L’Ente attuatore, decorsi almeno 2 anni dalla stipula della Convenzione, potrà dare disdetta motivata con lettera raccomandata o pec, con un preavviso minimo di sei mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito della convenzione. È fatta salva l’applicazione dell’art. 11, l. n. 241/1990.

Art. 3 – (Quadro economico del progetto)

Ai fini della realizzazione delle attività definite nel Progetto Definitivo, sono messe a disposizione dai partner le seguenti risorse:

COMUNE DI DISO

Risorse economiche: Non previsto

Risorse strumentali: Immobile comunale con superficie utile pari a mq 229,77

Risorse personale: Non previsto

ENTE ATTUATORE:

Risorse economiche:

Risorse strumentali:

Risorse personale:

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

(La convenzione richiederà, in relazione alle risorse umane adibite alle attività di progetto, sulla base di quanto proposto dagli ETS selezionati nell'ambito della procedura, il rispetto della corrispondente disciplina di settore e del codice del Terzo settore).

Art. 5 – (Attività)

(La convenzione indicherà le attività che saranno svolte dagli ETS nel rispetto di quanto previsto dalla PP e proposta progettuale (PP) presentata e dalle risultanze dei tavoli di co-progettazione).

Per tutta la durata della Convenzione, l'Ente attuatore si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali e le pertinenze, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione.

Alla scadenza della Convenzione, l'Ente attuatore si obbliga a restituire al Comune di Diso i beni di cui al comma precedente, ivi compresi attrezzature e arredi offerti, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante da un utilizzo corretto e finalizzato a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Entro trenta giorni dall'avvio delle attività, l'Ente attuatore si impegna a predisporre e a trasmettere al Comune il Regolamento di Funzionamento del "Centro" e il primo programma delle attività, in coerenza con i contenuti del Progetto definitivo e dell'Avviso di selezione.

Il regolamento sarà valido per tutta la durata della Concessione e dovrà regolare le attività da svolgersi nella struttura in conformità alla proposta progettuale.

Dovrà inoltre essere elaborato con cadenza semestrale un Programma delle attività, delle iniziative e dei progetti che si intendono realizzare nel "Centro".

Detto programma dovrà essere trasmesso all'Ente ai fini della diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 6 – (Coordinamento)

(La convenzione disciplinerà la funzione di coordinamento degli interventi e delle attività, svolte dagli ETS, individuati ad esito della procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficacia dell'attuazione del Progetto).

Art. 7 – (Responsabilità, Assicurazioni e garanzie)

Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Ente attuatore:

- resta unico responsabile verso il Comune della gestione dei beni concessi, con divieto di cessione totale o parziale a terzi delle relative responsabilità contrattuali;

- solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle attività svolte nel "Centro" da suoi dipendenti e collaboratori, o da eventuale personale nonché da ogni altra persona presente anche occasionalmente presso tale struttura e per i danni arrecati a terzi o al personale derivanti dalla custodia e dall'uso delle attrezzature.

A tal fine l'Ente attuatore esibisce copia polizza assicurativa n. stipulata in data per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del "Centro" e dalla custodia di locali e attrezzature.

L'Ente attuatore ha altresì contratto polizza fideiussoria n..... del..... in favore del Comune di Diso per l'importo pari ad €/000 (...../00) che verrà svincolata alla cessazione della convenzione previa verifica dello stato dei luoghi, delle pertinenze e delle attrezzature. Laddove vengano proposte dall'Ente attuatore ulteriori attività che determinino l'emersione di fattori di rischio anche genericamente intesi (per il bene concesso, verso terzi, verso il personale), lo stesso è tenuto a stipulare le specifiche coperture assicurative integrative e a trasmetterle all'Ente.

Art. 8 – (Divieto di cessione)

(La convenzione, tenuto conto della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato ad esito della procedura di co-progettazione, prevederà il divieto di cessione da parte degli ETS selezionati, fatte salve le ipotesi di modifiche previste dall'art. 1 ed autorizzate dal Comune di Diso.

Inoltre, al fine di scongiurare ipotesi patologiche del rapporto, sarà richiesto l'impegno, a carico degli ETS, a segnalare tempestivamente criticità e/o problematiche relative all'attuazione del progetto).

Art. 9 – (Monitoraggio delle attività)

(La convenzione indicherà i termini e le modalità per il monitoraggio delle attività, a carico di entrambe le parti (pubblica e quella del privato sociale), con prioritario riguardo al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Progetto.

Art. 10 – (Inadempienze)

È facoltà del Comune risolvere la Convenzione in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 5 (cinque), per comprovata inadempienza anche solo parziale da parte dell'Ente attuatore delle clausole contrattuali.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, le seguenti ipotesi

- Carezza di uno dei requisiti dichiarati e prescritti dalle vigenti norme ai fini della partecipazione alla procedura;
- Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- Quando il gestore si renda colpevole di frode;
- Grave difformità tra quanto dichiarato ed indicato in sede di presentazione del progetto e quanto attuato nello svolgimento del servizio;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dall'avviso partecipativo sottoscritto per espressa accettazione;
- comportamento scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti;
- mancato accertato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- Concessione in subappalto totale o parziale del servizio;
- Accertata irregolarità contributiva da parte dell'Ente attuatore;
- Successiva perdita di uno dei requisiti previsti per l'ammissione alla procedura;

- sospensione, anche parziale, del servizio senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- ripetute inosservanze delle norme di cui al presente Avviso nell'espletamento del servizio e del regolamento comunale di uso degli immobili;
- abituale negligenza e deficienza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e/o delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- concessione dei locali a terzi;
- comportamento scorretto del gestore e dei suoi collaboratori nei confronti degli utenti.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Ente attuatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata al Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo appalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

(La convenzione disciplinerà ulteriori ipotesi di inadempienze, con il relativo regime sanzionatorio, previsto in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza).

Art. 11 - (Revisione)

(La convenzione indicherà termini, limiti e modalità di revisione della convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative, eventuale disequilibrio economico-finanziario, altri fattori esogeni alle parti).

Art. 12 - (Tracciabilità flussi finanziari)

L'Ente attuatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente, trasmettendo gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione della relativa convenzione.

Art. 13 – (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dall'Ente attuatore sono raccolti presso l'Amministrazione per le finalità di cui alla presente Convenzione. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

I soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale addetto agli uffici comunali di segreteria, servizi sociali e protocollo;

I concorrenti che partecipano alla selezione;

Ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge 241/90.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Diso.

L'Ente attuatore è tenuto all'osservanza della predetta normativa nei confronti degli utenti interessati al servizio, indicando altresì il responsabile privacy.

In particolare, l'Ente attuatore, quale responsabile esterno del trattamento da nominarsi successivamente, avrà il dovere di adottare quanto sancito dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e, in particolare, implementare le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 33 e 36 e nell'allegato B dell'indicata normativa, nonché dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 – (Controversie)

(La convenzione indicherà il foro competente in caso di eventuali controversie).

Art. 15 – (Rinvii normativi)

Art. 16 – (Registrazione)

(La convenzione sarà sottoposta a registrazione a cura e con oneri e spese a carico degli EAP).

Art. 17 – (Allegati)

1. *Progetto definitivo*
2. *Planimetria immobile;*
3. *Verbale di consegna*

Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione.